

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

[\(2\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

Articolo 119 *Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni* [\(441\)](#)

1. In applicazione dell'[articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449](#), al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

[\(441\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).